

ALLEGATO 2

LINEE DI INDIRIZZO PER STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE ALL'APERTO (VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI)

Premessa

Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell'ambito di un'attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall'effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale.

Si richiama in toto quanto previsto:

- dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020, allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 (di seguito "Protocollo"), che contiene disposizioni condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- dalle "Indicazioni operative relative all'attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività", emanate dal Ministero della Salute il 29 aprile 2020.
- dalle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni.

Resta fermo quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 48 del 03/05/2020, per quanto riguarda la gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.

Resta fermo l'obbligo per i datori di lavoro, coadiuvati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del singolo istituto e in accordo con il medico competente e il/i RLS, previo confronto con le RSU/RSA, di adottare un protocollo anticontagio coerente con le presenti linee guida.

CRITERI DI PROTEZIONE GENERALI

1. E' confermata, in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.
2. Durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
3. E' confermato, in presenza di più persone, l'utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi chiusi pubblici o aperti al pubblico.

4. E' confermato l'utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi aperti pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.
5. E' confermato che, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, alle disposizioni relative all'obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, nonché i soggetti che se ne prendono cura.
6. Le persone appartenenti allo stesso nucleo, che occupano le stesse tende, roulotte, camper o altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, nella disponibilità del cliente, non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all'uso di mascherina.
7. Ove necessario, al fine di garantire il distanziamento interpersonale, inserire perimetrazioni delle diverse aree di attività ed installare dispositivi di separazione.
8. Alla reception, ove possibile, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza; il personale deve indossare mascherina e guanti oppure avere a disposizione gel igienizzante per le mani, venendo a contatto con denaro o carte elettroniche, documenti, documentazione.
9. E' opportuno incentivare le operazioni di check in da remoto, on line o tramite app.
10. E' privilegiata la modalità di pagamento elettronica, evitando quanto più possibile il contatto con moneta o banconote.
11. E' necessario contingentare il numero di persone presenti contemporaneamente nei locali e negli spazi comuni, in modo da garantire il mantenimento della distanza interpersonale, anche mediante posizionamento di adeguata segnaletica per delimitare gli spazi ed indicare i percorsi in sicurezza.
12. Adottare, se possibile, vie separate di ingresso/uscita dalla struttura, o in alternativa adottare modalità per limitare le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita.
13. Chiunque acceda alla struttura, sia lavoratore, fornitore o cliente, potrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, secondo le modalità stabilite dal gestore e nel rispetto della normativa sulla privacy.
14. E' raccomandata la frequente e accurata pulizia delle mani con acqua e sapone o in alternativa con gel igienizzante. All'ingresso, in un punto visibile, deve essere disponibile il gel igienizzante per le mani. I dispenser con gel igienizzante devono essere posizionati in più punti della struttura, per esempio nei punti di ingresso ai locali, uffici, aree comuni.
15. L'accesso dei fornitori deve essere organizzato evitando le sovrapposizioni tra le consegne/ritiri, se del caso, anche ampliando le fasce orarie di consegna/ritiro. Limitare allo stretto necessario gli spostamenti all'interno della struttura da parte dei fornitori esterni, definendo idonee e chiare procedure di ingresso, transito e uscita.

INFORMAZIONE

Sono rese disponibili a lavoratori e clienti le informazioni relative alle disposizioni anti-contagio delle Autorità, attraverso cartellonistica, segnaletica, informative cartacee e online, siti web. Ai lavoratori e clienti stranieri, le informazioni devono essere rese comprensibili.

Le informazioni per il personale riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di Medicina generale e l'Autorità sanitaria,
- la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso o permanere sul luogo di lavoro – ossia di doverlo dichiarare tempestivamente - quando sussistano sintomi di influenza o temperatura corporea oltre 37.5°.
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti,
- l'obbligo di adozione delle misure cautelative di accesso nella struttura e, in particolare, durante il lavoro:
 - mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m (laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m);
 - rispettare il divieto di assembramento;
 - osservare le regole di igiene delle mani;
 - utilizzare i DPI.

Le ditte fornitrici di servizi, operanti all'interno della struttura, devono osservare le regole del distanziamento sociale e le altre misure preventive, a partire dall'utilizzo di adeguati dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti), forniti dalla struttura/ditta di appartenenza.

In ogni caso, in presenza di cooperative, ditte o società in appalto, è necessario includere questo personale nelle procedure inerenti le misure di tutela riportate nelle presenti linee guida, integrando, se necessario, in modo specifico il DUVRI, ed informare i fornitori delle procedure adottate, affinché i lavoratori delle imprese che operano a qualunque titolo nel perimetro dell'Ente, ne rispettino le indicazioni.

PIAZZOLE DEI CAMPEGGI

Il gestore avrà cura di porre in essere le condizioni per garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, per persone non appartenenti allo stesso nucleo.

Devono essere previste le seguenti condizioni minimali di esercizio:

- Delimitazione del limite della piazzola, mediante segnaletica o delimitazioni fisiche;
- I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). E' possibile derogare alle suddette distanze qualora siano posizionati pannelli di separazione.
- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e la disinfezione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.

Per la pulizia, disinfezione e sanificazione e aerazione degli ambienti comuni occorre fare riferimento alle indicazioni contenute rispettivamente nei rapporti ISS COVID-19 n.19/2020; n.5/2020; n.21/2020.

La pulizia del bungalow, casa mobile, tenda glamping o altre struttura installate dal gestore, dovrà essere effettuata con diverse modalità, a seconda che sia già occupata da ospiti o che sia destinata a nuovi ospiti. Nel primo caso la stanza sarà pulita con le normali operazioni di pulizia previste dalla struttura ricettiva. Nel secondo caso la stanza dovrà essere sottoposta a igienizzazione e disinfezione, prevedendo la pulizia accurata di tutte le superfici che sono venute a contatto con i clienti (comodini, scrivania, sedie, suppellettili, telecomando, frigobar, armadi, cassetti, ecc..), e comunque di tutte le superfici orizzontali e verticali, e disinfettando con prodotti a base di alcool e ipoclorito di sodio.

E' preferibile che l'intervento di manutentori/dipendenti all'interno di bungalow, case mobili, tende glamping o altre strutture installate dal gestore, avvenga in assenza degli ospiti; qualora ciò non sia possibile, tutti i presenti dovranno indossare mascherina e dovrà essere garantito il distanziamento sociale di almeno un metro (raccomandato 1,8 m).

Alla fine di ogni turno di lavoro (ad esempio alla fine del turno dell'addetto al servizio di ricevimento), si dovrà provvedere alla pulizia degli spazi, piani di lavoro e attrezzature utilizzate da ciascun lavoratore.

Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.

BAGNI COMUNI

Vista la peculiarità delle strutture ricettive all'aperto, per i bagni comuni devono essere previsti i seguenti requisiti minimi:

- il gestore garantisce le condizioni di distanza interpersonale di almeno un metro (raccomandato 1,8 m).
- viene inserita perimetrazione, ove necessaria, e adeguata separazione dei flussi in entrata e uscita.
- qualora non siano presenti pannelli di separazione, deve essere garantito il distanziamento interpersonale nell'uso dei lavelli e di ogni altra dotazione;
- è pianificata regolare pulizia e disinfezione degli spazi, dei locali chiusi e delle aree antistanti ai bagni, assicurando un riciclo d'aria adeguato e costante ed un controllo dei sistemi di aerazione/ventilazione.
- sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi casemobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno. La frequenza di pulizia dovrà comunque tenere conto delle peculiarità di

carattere strutturale, del numero degli ospiti che utilizzano i bagni e della effettiva frequenza di utilizzo. Le operazioni di pulizia devono essere ordinariamente registrate da parte del gestore, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.

RISTORANTI / BAR / SUPERMERCATI / PISCINE

Per tutte le ulteriori attività interne a campeggi e villaggi turistici si rinvia alle rispettive indicazioni di riferimento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Posto che le misure tecniche ed organizzative collettive sono le più efficaci nel ridurre al minimo l'esposizione al rischio di contagio, l'uso corretto dei DPI può essere necessario, ma non deve comunque sostituirsi ad altre strategie di prevenzione.

Esempi di utilizzo:

- è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
- qualora l'attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Gli addetti alle attività di pulizia quotidiana degli ambienti devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

FORMAZIONE

Deve essere data evidenza dell'avvenuta formazione/informazione/addestramento dei lavoratori relativamente al rischio Covid19, da effettuarsi in orario di lavoro e con il supporto dei Comitati paritetici dove presenti, e secondo la delibera Giunta Regionale Toscana n. 536/2020, avente ad oggetto "Approvazione Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente al periodo dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19".

APPLICAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE ANTI-CONTAGIO

Si richiama quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, in merito alla costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS/RLST.

Si segnala l'opportunità di individuare un referente interno per la gestione della problematica COVID-19, che possa da un lato raccogliere osservazioni e predisporre modifiche in corso d'opera delle procedure gestionali, dall'altro monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche tecnico-normative.

I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo attuale di emergenza sanitaria, garantiscono la partecipazione ai suddetti comitati e coerentemente con il D.Lgs. 81/08, indirizzano principalmente la propria attività all'informazione e assistenza - ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto – alle imprese, ai lavoratori, alle loro rappresentanze ed alle associazioni di categoria per l'applicazione di corrette misure di tutela della salute dei lavoratori; verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro di adeguate procedure di sicurezza anti-contagio in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il RLS/RLST, in conformità alle presenti linee di indirizzo, ai protocolli richiamati in premessa ed alle linee di indirizzo specifiche emanate dalla Regione Toscana su singoli settori.